

# One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 28 maggio/3 giugno 2021

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Come fare per](#)

## *Normativa e prassi*

### La risposta dell'esperto

#### **Fondo di Solidarietà bilaterale per le Attività Professionali**

*di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

[INPS circ. 26 maggio 2021 n. 77](#)

Il tema degli ammortizzatori sociali continua ad essere di grande attualità. In questi ultimi anni abbiamo partecipato a importanti e complesse riforme (prima la legge Fornero del 2012 e poi il Jobs Act nel 2015) che hanno richiesto molto impegno ad aziende, Consulenti del Lavoro e funzionari INPS per poter essere comprese, realizzate e applicate.

Uno dei capisaldi del disegno complessivo era costituito dalla istituzione di **fondi di solidarietà bilaterale di settore**, indispensabili per abbandonare per sempre la Cassa Integrazione in Deroga, troppo onerosa per la fiscalità generale.

Sappiamo bene che questa visione strategica purtroppo non è stata realizzata appieno (il massiccio impiego della CIGD – Covid è tutt'ora in corso) ed il tema dell'ammortizzatore sociale unico, per qualche tempo menzionato come possibile intervento nel programma del nuovo Governo, potrebbe essere un'ulteriore occasione per una soluzione definitiva. In ogni caso, ancora oggi stiamo assistendo agli effetti di lungo periodo delle riforme del 2012 e del 2015: è il caso della istituzione del **"Fondo di Solidarietà bilaterale per le Attività Professionali" (F.S.A.P.)** ad opera del [D.M. 27 dicembre 2019 n. 104125](#) emanato

dai Ministeri del Lavoro e delle Finanze, che sta trovando la sua operatività anche grazie alla [circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021](#).

La novità è di grande rilevanza per gli studi professionali: molti di essi (anche se non tutti) saranno chiamati a versare una apposita contribuzione al fondo, e gli uffici di amministrazione del personale dovranno operare alcuni nuovi accorgimenti per gestire le diverse casistiche previste dal decreto istitutivo.

Vediamo il dettaglio del contenuto della circolare anche se, in estrema sintesi, si può affermare che la gestione prevista per il fondo neocostituito ricalca l'impostazione già definita dall'INPS per gli altri fondi di solidarietà già operativi.

<a href="#">INPS circolare n. 77/2021</a>	
<i>Previsioni</i>	<i>Commento</i>
<b>Il quadro normativo</b>	
La finalità del Fondo è quella di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.	Ormai non c'è più dubbio: le interpretazioni giuridiche in tema di lavoro non sono più fornite dal Ministero ma dall'INPS. In linea teorica l'Istituto dovrebbe costituire il braccio operativo del Ministero: da questo dovrebbero provenire gli interventi "istituzionali" mentre all'INPS dovrebbe toccare l'onere di definire le istruzioni operative per gestire gli adempimenti. Da molto tempo ormai l'Istituto svolge invece entrambe le funzioni ed anche in questo caso non si esime dal fornirci una estesa (ancorché utile) introduzione normativa.
L'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS. Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell'obbligo contributivo – <b>rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari</b> della disciplina del FIS ( <a href="#">art. 11, c. 2, D.M. n. 104125/2019</a> ).	Nella premessa alla circolare, i datori di lavoro trovano già alcune informazioni importanti: - dal <b>17 marzo 2020</b> , data di decorrenza del nuovo F.S.A.P., i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione <b>non sono più soggetti</b> alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale; - dalla medesima data, decorre il <b>nuovo obbligo di versamento contributivo</b> ; non essendosi ancora insediato il Comitato amministratore, <b>non è possibile presentare domande</b> di richiesta delle nuove prestazioni; fino alla data di piena operatività del F.S.A.P. sarà però ancora possibile fare riferimento al F.I.S.
<b>Finalità e ambito di applicazione</b>	
Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o	Ecco altre preziose informazioni: - la soglia dimensionale è collocata <b>oltre i 3 dipendenti</b> ; - per verificare l'obbligo di versamento contributivo deve essere effettuato mensilmente il calcolo della <b>media occupazionale dei 6 mesi</b>

<p>sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli <a href="#">11</a> e <a href="#">21</a> del D.Lgs n. 148/2015.</p> <p>-</p>	<p><b>precedenti;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono inclusi nella tutela <b>tutti i dipendenti ad eccezione dei dirigenti e degli apprendisti</b> di primo tipo (diploma e qualifica), terzo tipo (alta formazione) e quarto tipo (lavoratori anziani);</li> <li>- l'ambito di applicazione è affidato ad un allegato alla circolare dove sono evidenziati i <b>codici ATECO</b> della attività attratte al fondo;</li> <li>- potranno aderire anche le attività professionali operanti nelle province autonome di <b>Trento e Bolzano</b>.</li> </ul>
<p><b>Prestazioni</b></p>	
<p>Ai sensi dell'<a href="#">art. 5</a> del D.M. n. 104125/2019, il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all'erogazione di un <b>assegno ordinario</b> a favore dei lavoratori interessati da <b>riduzione dell'orario di lavoro</b> o da <b>sospensione temporanea dell'attività lavorativa</b>, secondo i criteri e le misure di cui all'<a href="#">art. 7</a> del medesimo decreto, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.</p>	<p>Il decreto delinea la disciplina dell'assegno ordinario, che sarà pari alla <b>prestazione dell'integrazione salariale</b>, con i relativi <b>massimali</b>.</p> <p>Più in generale all'assegno ordinario si applicherà la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria ma le istruzioni operative verranno fornite con una <b>successiva circolare</b>.</p>
<p><b>Modalità di finanziamento delle prestazioni</b></p>	
<p>Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.</p>	<p>L'onere contributivo dipende dalla dimensione dello studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- datori di lavoro che occupano mediamente <b>più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti</b>: contributo ordinario dello <b>0,45%</b>, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;</li> <li>- datori di lavoro che occupano mediamente <b>più di quindici dipendenti</b>: contributo ordinario dello <b>0,65%</b>, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</li> </ul> <p>Il contributo è calcolato sulla <b>retribuzione imponibile ai fini previdenziali</b> di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.</p> <p>N.B. Nonostante la differenziazione delle aliquote <b>non si fa cenno ad alcuna prestazione di assegno straordinario</b>.</p>
<p>Il <b>contributo ordinario</b> è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività professionali (marzo 2020).</p>	<p>I datori di lavoro dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolare e versare la <b>contribuzione pregressa da marzo 2020 ad aprile 2021</b>;</li> <li>- calcolare e versare la <b>contribuzione corrente a decorrere dal periodo di paga di maggio 2021</b> includendo le nuove aliquote nell'aliquota complessiva, senza necessità di ulteriori codici;</li> <li>- <b>recuperare la contribuzione versata al FIS</b> da marzo 2020 ad aprile 2021.</li> </ul> <p>L'INPS concede i consueti tre mesi per il - recupero del pregresso che dovrà essere: versato con i codici "M179" ed "M189" <b>entro il 20 agosto e</b> recuperato entro lo stesso termine con il codice "L220".</p>
<p>In caso di erogazione dell'assegno ordinario, ai</p>	<p>Stante la temporanea impossibilità a presentare</p>

<p>sensi dell'<a href="#">art. 5</a>, comma 1, del citato decreto istitutivo, è dovuto altresì un <b>contributo addizionale</b>, a carico del datore di lavoro, nella misura del <b>4%</b>, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.</p>	<p>domande di prestazione, non si pone per ora il tema della gestione del contributo addizionale in caso di liquidazione dell'assegno ordinario.</p>
<p><b>Codifica aziende</b></p>	
<p>Sono tenuti all'iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'<a href="#">Allegato n. 2</a> della circolare, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione <b>"OS"</b>.</p>	<p>A tutti i datori di lavoro potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del F.S.A.P. verrà <b>assegnato in automatico</b> dall'INPS il codice di autorizzazione <b>"OS"</b>, a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito dimensionale. Il codice <b>"OJ"</b> già presente sarà cancellato automaticamente, e con esso l'obbligo di versamento della contribuzione al F.I.S.</p>
<p>I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l'attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite dei codici di autorizzazione <b>"6G"</b> o <b>"2C"</b>.</p>	<p>Ai fini dell'inquadramento, ai datori di lavoro <b>plurilocalizzati</b> resta l'onere di comunicare all'INPS la necessità di considerare i dipendenti che fanno riferimento a più matricole. I due ulteriori codici autorizzazione sono assegnati in funzione delle soglie dimensionali sopra citate. Anche i datori di lavoro di Trento e Bolzano dovranno contattare le sedi competenti per territorio al fine di farsi assegnare il c.a. "OS".</p>

### *Inquadramento*

[Fondi di solidarietà bilaterali di origine contrattuale](#)